

## **PROPOSTE SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE IN SENATO PER LA MODIFICA ART. 182 DEL CODICE DEI BENI CULTURALI.**

In ordine alla disciplina transitoria per il conseguimento delle qualifiche professionali di Restauratore di Beni Culturali e Tecnico del Restauro, si ritiene utile fornire qualche osservazione di merito che deriva dalla pluriennale esperienza acquisita nel campo dalle Soprintendenze trentine, fermo restando la bontà dell'impianto generale del Disegno di Legge.

In merito alla professione del restauratore, che deve unire forti competenze scientifiche a grande perizia manuale ed elevata capacità pratica, si reputa opportuno, quale assunto generale, che la regolamentazione in via di definizione persegua un giusto bilanciamento tra le aspettative dei giovani studenti – che allo stato attuale si trovano inseriti in un percorso formativo essenzialmente teorico con l'obiettivo di accedere in futuro alla professione di restauratori – e quelle di quanti, invece, con o senza diplomi di studio, operano attivamente già da anni nel settore.

Su questo punto appare importante che gli emendamenti presentati al Testo Unificato dei DD.LL. 2997 e 2794 confermino una idonea graduazione dei punteggi e non amplino eccessivamente il limite temporale, tenuto conto che il 2014 sembra già eccessivo; ciò per non approdare ad una sanatoria generalizzata che, inevitabilmente, andrebbe ad agevolare operatori senza un adeguato tirocinio lavorativo a discapito di chi già ad oggi può dimostrare una capacità professionale adeguata

A ciò si aggiunga la necessità di tener conto del "Quadro europeo delle qualifiche per l'apprendimento permanente" (EQF), ambito comune di riferimento che collega tra loro i sistemi delle qualifiche di paesi diversi. Il mancato collegamento a tale sistema comune europeo porterebbe al rischio concreto di candidare per il mercato del lavoro studenti e lavoratori i cui titoli, diplomi e certificati, non corrisponderebbero a tale sistema di qualificazione, con conseguenti difficoltà di spostamento nei Paesi Europei.

Con tali premesse e nell'ottica di apportare un contributo costruttivo nell'approvazione di questo importante testo normativo, la Provincia autonoma di Trento ritiene di esporre alcune considerazioni in ordine agli emendamenti presentati nella 7<sup>a</sup> Commissione permanente del Senato della Repubblica e in particolare:

1. Rispetto alle correzioni apportate all'art. 1, comma 1, che modificano l'art. 182 del Codice:
  - a. in riferimento al limite temporale, entro cui deve essere maturata un'adeguata competenza professionale, ai fini dell'acquisizione della qualifica di Restauratore di Beni Culturali, si ritiene che la data di entrata in vigore del D.L.gs. n. 42/2004 (Codice dei Beni Culturali) sia maggiormente idonea a una corretta gestione delle procedure di valutazione dei requisiti, il cui sistema è stato per la prima volta introdotto da tale testo normativo.  
La proposta di posticipare il termine al 2014 prolungherebbe in maniera abnorme un periodo transitorio già nocivo per le molte questioni procedurali irrisolte e metterebbe le basi, di fatto, di un "condono" nei confronti di attività di restauro svolte in difformità alla legge portando, forse, a ricorsi da parte degli interessati. Infatti, il comma 6 dell'art. 29 del Codice – testo normativo, come detto, vigente dal 2004 - esclude, esplicitamente, la possibilità di esecuzione di interventi di restauro da parte di soggetti diversi da coloro che sono Restauratori di Beni Culturali: si cita testualmente "gli interventi di

manutenzione e restauro su Beni Culturali mobili e superfici decorate di beni architettonici sono eseguiti in via esclusiva da coloro che sono Restauratori di Beni Culturali ai sensi della normativa in materia”.

**Si propone, quindi, come limite temporale, il mantenimento della normativa previgente;**

- b. riguardo all’inserimento della declaratoria delle categorie OS 2-A e OS 2-B per le opere pubbliche, si ritiene che ciò soddisfi l’esigenza di dare rilevanza, ai fini della qualificazione di Restauratore di Beni Culturali, alla sola attività di restauro eseguita nell’ambito delle suddette categorie (beni mobili vincolati e superfici decorate), ossia l’ambito della riserva professionale sancita dall’art. 29 del Codice.

**Si accoglie pienamente l’aggiunta di tali specifiche categorie.**

2. Rispetto all’Emendamento 1.13 (Vaccari – Pittoni) che andrebbe a introdurre all’art. 1, comma 1ter, la possibilità – ma non l’obbligo - per le Direzioni Regionali del Ministero di predisporre elenchi con valenza regionale, si sottolinea il rischio della potenziale disomogeneità sul territorio nazionale essendo indicato come provvedimento facoltativo. Oltre a ciò si dovrebbe a livello centrale stabilire ed emanare preliminarmente criteri uniformi e certi.

**Si ritiene pertanto più opportuno attendere l’emanazione dell’elenco nazionale.**

3. Va preso in debita considerazione il comma 1-quater, lettera d) del Testo Unificato e la relativa valutazione prevista nella tabella 3. riguardante l’esperienza professionale di coloro che, da anni, prestano la loro opera come tecnici del restauro alle dipendenze di ditte appaltatrici (per esempio attività svolta nell’ambito di rapporti di lavoro subordinato, collaborazioni coordinate e continuative, collaborazioni a progetto, contratti d’opera, imprese familiari).

Contrariamente a quanto prevede l’Emendamento 1.31 (Bevilacqua – de Eccher – De Feo) che sopprime l’intera terza voce della Tabella 3 dell’Allegato annesso al Disegno di Legge 2794 (Marcucci et al.), **sembra più corretto mantenere tale voce perché riconoscerebbe ex lege ai tecnici del restauro (con un punteggio annuo di 18,75 punti) la professionalità acquisita sul campo.**

Ciò nonostante, si ritiene più idoneo che l’autocertificazione prevista al citato comma 1-quater, lettera d), sia accompagnata da una documentazione integrativa utile a dimostrare il rapporto di lavoro intercorso (a titolo di esempio: estratto libro matricola, contratto di lavoro o di collaborazione, documentazione attestante la regolarità contributiva, ecc).

4. Rispetto alla tabella 1. dell’annesso Allegato B, relativa ai titoli di studio, si propone il mantenimento del punteggio pari a 37,50 per ciascun anno di durata del corso di studi riguardante i diplomi di laurea, anziché l’ipotesi di innalzamento a 50 punti, e il mantenimento del punteggio pari a 50 punti per ciascun anno di durata del corso di studi riguardante i diplomi in restauro conseguito presso le Accademie di Belle Arti, anziché l’innalzamento a 60 punti.

**Si ritiene che il mantenimento dei punteggi sopraddetti sia indispensabile per stabilire un equilibrio tra competenze teoriche e competenze pratiche acquisite dai richiedenti, altrimenti il raggiungimento della soglia di 300 punti necessaria per l’ottenimento della qualifica di restauratore risulterebbe**

### **conseguibile con eccessiva facilità da parte di coloro che hanno scelto la formazione di ambito accademico**

A questo proposito va tenuto in buon conto che il settore della tutela e della conservazione del patrimonio culturale ha necessità di alcune figure professionali cruciali, le cui competenze devono essere definite anche a partire dalle fasi formative: 1) i futuri responsabili di tutela culturale, dotati di diploma di laurea in Conservazione (o in Lettere) e provvisti di cognizioni approfondite di teoria del restauro; 2) i restauratori e i tecnici del restauro, forti di un iter formativo sia di carattere tecnico che pratico, garantito attualmente al meglio dalle scuole di restauro statali e regionali accreditate; 3) i tecnici del restauro con competenze settoriali.

Il meccanismo del punteggio ha una sua intrinseca validità operativa, ma la quantificazione dei punti da attribuirsi ai singoli percorsi formativi deve essere calibrata attentamente tra corsi di restauro presso scuole di alto livello specialistico e corsi di laurea a minor contenuto pratico, ad evitare, altrimenti, di generare una sovrabbondanza di operatori solo formalmente idonei e destinati, in quanto tali a saturare il mercato del lavoro con esiti qualitativamente insoddisfacenti, se non addirittura, nella peggiore delle ipotesi, pericolosi per la buona conservazione del patrimonio culturale.

5. Il Disegno di Legge 2794 (Marcucci et al.) introduceva dodici “settori di competenza”, con un dettaglio nella tipologia dei manufatti di difficile applicazione pratica perché eccessivamente frazionata in segmenti specialistici. Successivamente sono stati proposti due emendamenti di segno diverso: l’Emendamento 1.5 (Bevilacqua – de Eccher – De Feo) che li eliminerebbe completamente creando, all’opposto, una genericità eccessiva su figure professionali che comunque sono chiamate ad occuparsi di restauro di manufatti completamente differenti per materia e tipologie di degrado (es. dipinti su tela – incunaboli e libri antichi – oreficeria, ecc.) e **l’Emendamento 1.32 (Bertuzzi – Ferrante), al quale si è favorevoli, che prevede sei settori specialistici di competenza uniformandosi peraltro all’Allegato B del D.M. 87/2009.**

Si evidenzia che, qualora venissero mantenuti i sei settori di competenza sopra citati, sarà comunque necessario stabilire delle norme, anche in sede regolamentare, per quei restauratori che, operando da anni su svariate tipologie di manufatti, risulterebbero idonei all’inserimento in più di un settore di competenza.